



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 16-03-11

COPIA

Oggetto :	APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO PER RECEPIMENTO ART. 79 BIS DELLA L.R. 61/85.
---------------------	--

L'anno **duemilaundici** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

LUISON FRANCESCO	P
DORIS SANDRA	P
COMACCHIO GIUSEPPE	P
ALBERTI DOMENICO	P
ZARDO ANDREA	P
SMANIA ALESSANDRO	P
STANGHERLIN DENIS	A
SANTI DIEGO	P
BELTRAME EMILIANO	P
MARTINELLO MICHELE	P
SIMEONI ENRICO	P
MONTELATICI FIORENZO	P
MASCHI PATRIZIA	P
CECCON GRAZIANO	P
NICOLETTI PIER ANTONIO	P
TURCATO STEFANO	P
CIVIERO TIZIANO	P

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. LUISON FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PEROZZO CHIARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

**OGGETTO; APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL VIGENTE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER RECEPIMENTO ART. 79 BIS
L.R. 61/85.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento edilizio approvato, unitamente al Piano Regolatore Generale dalla Giunta Regionale Veneta con Deliberazione n. 2482 del 28.07.2000, successivamente modificato ed integrato con varianti urbanistiche debitamente approvate;

Considerato che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione ,di demolizione, di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione e di sistemazione del suolo e del sottosuolo ed i relativi controlli sull'esecuzione dei lavori e la relativa destinazione d'uso;

Richiamato l'art. 12 della L.R. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), che ha aggiunto l'art. 79 bis nella L.R. 61/85, il quale prevede al 4 comma che " I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo , altresì, adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità";

Ravvisata la necessità di recepire la suindicata normativa, atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n 2774 del 22.09.2009 ha approvato le " istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza ". La norma prevede che " i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano contenere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo , idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". La mancata previsione della suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività (art. 79 bis, 1 e 3 comma L.R. 61/85).

La norma demandando alla Giunta Regionale l'approvazione del provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis , 2 comma), dispone che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione della misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis, 4 comma);

Dato atto che l'art. 10 della L.R. 61/85 prevedeva, nel novero degli elaborati , il regolamento edilizio che con la L.R. 11/2004 non è più incluso;

Rammentando che , tuttavia , la nuova legge urbanistica non ne ha decretato la cancellazione ,perché la L.R. 11/2004 diversamente dalla L.R. 61/1985, ha disciplinato solamente la materia urbanistica e non anche quella edilizia;

Dato atto altresì , che a tutt'oggi , il perdurare dell'inerzia del legislatore regionale sul riordino della materia edilizia, in conformità alla previsione di principio dell'art. 4 del nuovo testo unico dell'edilizia, consente ai Comuni di provvedere autonomamente, considerando l'edilizia materia di legislazione concorrente , seguendo per la sua adozione le forme proprie dei regolamenti comunali.

Si rammenta in merito che l'art. 13 della L.R. 1 agosto 2003, n. 16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla Legge Finanziaria 2003 in materia di

mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia” provvede alla disciplina transitoria dell’attività edilizia, disponendo che , fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia , trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380 “ testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonchè le disposizioni della L.R. 27 giugno 1985 n. 61 “ norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere ,attraverso l’adozione di un proprio provvedimento, a disciplinare il regolamento edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa , Costituzionalmente garantita dall’art. 114. Ne consegue che non sarà necessaria l’adozione di una apposita variante al Piano Regolatore Generale ma sarà sufficiente modificare il solo Regolamento Edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale , e quindi mediante l’adozione di una apposita delibera di Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;

Viste le Leggi Regionali n. 61/1985 e n. 11/2004 con le loro modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 4 del D.P.R. 380/2001;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D Lgs n. 267/2000;

Sindaco: relaziona dando lettura dei punti più importanti della proposta di delibera in oggetto.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai n.16 consiglieri presenti e votanti, con l’assistenza degli scrutatori previamente designati

DELIBERA

Di adeguare il vigente regolamento edilizio con l’aggiunta del nuovo articolo n. 56 bis riportato nell’allegato sub A alla presente deliberazione;

Di stabilire che le norme del Regolamento prevalgono, in materia edilizia, sui vigenti regolamenti d’igiene, polizia rurale e polizia mortuaria del Comune;

Di precisare che il suddetto regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.

ART. 56 bis – Misure Preventive e Protettive per manutenzioni in quota.

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infornunio , i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti , qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività , devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta , denuncia, segnalazione, idonee misure preventive e protettive che consentano , anche nella successiva fase di manutenzione , l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1 , dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostantiva al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire.

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda del rilascio del certificato di agibilità , ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia , dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il Comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità.

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva , come l'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui al capo 3 del D. Lgs n. 115/2008, e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 della L. 73/2010, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione , l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza .La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

MODALITA' OPERATIVE

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggetti a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 del D.P.R. 380/2001.

I progetti delle misure preventive e protettive , per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL , come indicato nell'art. 20, c. 1, D.P.R. 380/2001, o soggetti a sola comunicazione preventiva , sono autocertificati dal progettista dell'opera , fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro della USL.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata , di norma 1:100, indicante , fra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla

copertura , con i criteri previsti dall'allegato alla D.G.R.V. 2774 del 22.09.2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

CONTEGGIO VOLUMETRICO

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato alla D.G.R.V. 2774 del 22.09.2009 (h. max =1,80 e largh. Max 0;70).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. LUISON FRANCESCO

Il Consigliere Anziano
f.to DORIS SANDRA

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DATA: 07-03-2011

Il Responsabile del servizio interessato F.to PIVA NICOLA
--

N. _____ registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, art.5 Statuto Comunale, art.32 L.18/6/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **04-04-11** all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04-04-11

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
data di inizio della pubblicazione (T.U. art.134 comma 3)

decorsi 10 giorni dalla

Lì,

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____